

# **C O M U N E        D I        F A E N Z A**

Provincia di Ravenna

## ***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

Approvato con atto C. C. n° 6521/183 del 28.07.1994  
modificato con atti C. C. n° 10442/403 del 21.12.1994  
n° 691/48 del 02.02.1999, n° 675/54 del 03.02.2000,  
n° 628/49 del 01.02.2001 n° 5902/424 del 20.12.2001,  
n° 1637/128 del 28.03.2002, n° 2232/192 del 08.05.2003,  
n° 845/65 del 19.02.2004, n° 5859/491 del 29.11.2004 e  
n° 992/63 del 23.02.2006.

**CAPO 1°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1: Oggetto del regolamento**

1. - Il presente regolamento integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. - Agli effetti del presente regolamento, per "l'imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato al comma precedente.

**Art. 2: Classificazione del Comune**

1. - In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991, pari a 53991 abitanti, quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Faenza appartiene alla terza classe ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente Regolamento.

**Art. 3: Divisione del territorio in categorie e maggiorazione**

1. - Ai fini dell'applicazione dell'imposta in base agli articoli 12,14, 15 commi 1,3 e 5 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché del diritto, il territorio del Comune di Faenza è suddiviso nelle seguenti categorie:

A) categoria speciale: appartengono ad essa le località comprese nella zona individuata nell'allegato "A" delimitata dalle seguenti vie:

- Piazza Battisti (compresa la stazione ferroviaria);
- Via Roma;
- Via Caldesi;
- Via della Valle;
- Via F.lli Bandiera;
- Via Lama;
- V.le delle Ceramiche;
- Via F.lli Rosselli;
- Via Forlivese;
- Via Trento;
- Via Piave;
- Via Diaz;
- Via Graziola;
- P.zzale Tambini;
- Circonvallazione fino all'immissione in Via Emilia Ponente;
- Via Emilia Ponente (per tratto dall'incrocio con la Circonvallazione fino a Via Oberdan, escluso il lato zona Industriale);
- Via Oberdan;
- Via Medaglie d'Oro;
- Via Laghi;
- V.le Baccarini.

B) categoria normale: appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio Comunale.

2. - Le esposizioni pubblicitarie e le affissioni di carattere commerciale effettuate nelle porzioni del territorio comprese nella categoria speciale sono soggette alla maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale.

**Art. 4: Maggiorazione tariffe nel periodo stagionale. (ABROGATO DAL 01.01.1995 CON ATTO N° 10442/403 DEL 21.12.1994)**

**Art. 5: Gestione dell'imposta e del servizio affissioni**

1. - La gestione del Servizio affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto, può essere affidata in concessione ai soggetti indicati all'articolo 25, comma n. 2 del D.Lgs n. 507/93, qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

2. - Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93 spettano al Concessionario.

**Art. 6: Tariffe e maggiorazioni**

1. - Le tariffe dell'imposta e del diritto e le previste maggiorazioni sono applicate nelle misure stabilite dalla legge.

2. - Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

**CAPO 2°**  
**IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

**Art. 7: Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari**

1. - Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'articolo 47, comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne.

2. - La quantità degli impianti pubblicitari e la loro distribuzione nel territorio del Comune di Faenza viene stabilita con la deliberazione della Giunta Municipale che approva il piano generale degli impianti; a tal fine si dovrà tener conto delle richieste dei soggetti interessati nonché della distribuzione sul territorio degli istituti commerciali e delle attività economiche in genere.

3. - La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 54000 unità registrata al 31 dicembre 1993, non deve essere inferiore a 972 metri quadrati, pari a 1338 fogli del formato 70 per 100 centimetri quadrati. La superficie sopra indicata potrà essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti. La superficie degli impianti installati è destinata per circa il 20 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il residuo 80 per cento alle affissioni di natura commerciale.

4. - La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni dirette di cui all'articolo 12, terzo comma, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, non potrà eccedere il 20%.

**Art. 8: Piano generale degli impianti**

1. - Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.

2. - Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio Comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

3. - Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dall'apposito Regolamento.

**Art. 9: Impianti privati per affissioni dirette**

1. - Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 7, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'articolo 8, comma 2, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. - La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto,

come, ad esempio: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili.

#### **Art. 10: Autorizzazioni**

1. - L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi impianti o di insegne è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale.

2. - Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc.), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data d'ordine del Sindaco, sentito, per la pubblicità sonora, il parere del Comando della Polizia Municipale, il quale indicherà, specialmente per quella effettuata con veicoli in genere o anche in forma ambulante, il percorso e le ore di relativa esecuzione.

3. - L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

4. - E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art. 14, comma 4 - septies, del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986, n. 488.

5. - Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. - Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a sollevare o tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

#### **Art. 11: Anticipata rimozione**

1. - Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. - Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. - La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma persistente della sede del manufatto.

4. - Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

#### **Art. 12: Divieti e limitazioni**

1. - La pubblicità sonora è limitata a casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta e per tempi e orari limitati. Essa è comunque vietata nelle parti di piazza, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e simili.

2. - La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici sono vietati.

3. - La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni, oltre che autorizzata, dovrà anche essere specificamente disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 13. Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti**

1. - Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. - L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. - Il Comune nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 14 del presente Regolamento.

#### **Art. 14: Materiale pubblicitario abusivo**

1. - Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. - Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. - Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. - La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi del precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine massimo di 15 giorni dall'ordine di rimozione, in caso di inadempienza, si provvede con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

5. - Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

6. - Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

7. - E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.LGS. 507/93

**Art. 15: Pubblicità effettuata su spazi comunali**

1. - Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, i relativi canoni di affitto o di concessione sono determinati dalla amministrazione comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. Quando la pubblicità sia esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

**Art. 16: Spazi privati per le affissioni**

1. - Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso anche tacito da parte dei rispettivi proprietari.

2. - Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi comprese le recinzioni dei cantieri edili, posti sul suolo pubblico, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta ed al pagamento del diritto.

3. - Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissiva obbligatoria determinata nell'articolo 7, comma 3, del presente Regolamento.

4. - L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso, indennità o riduzione degli oneri inerenti alle occupazioni accordate, a favore dei proprietari.

**CAPO 3°**  
**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

**Art. 17: Norma di rinvio**

1. - La legge (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (articolo 5), il soggetto passivo (articolo 6), le modalità di applicazione dell'imposta ( articolo 7), la dichiarazione (articolo 8), il pagamento dell'imposta e il termine di prescrizione dell'eventuale diritto al rimborso di somme versate e non dovute (articolo 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (articolo 10), la pubblicità ordinaria (articolo 12), la pubblicità effettuata con veicoli (articolo 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (articolo 14), la pubblicità varia (articolo 15) e le riduzioni ed esenzioni (articoli 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

**Art. 18: Presupposti per l'applicazione dell'imposta**

1. - Costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

2. - Per esercizio di attività economica di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. - Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. - Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

5. - Non sono considerati mezzi polifacciali le tabelle, gli standardi e i posters adibiti all'affissione, abbinati e sorretti da un unico supporto.

6. - E' considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'articolo 1, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

7. - E' attribuita durata permanente alle insegne di esercizio e agli altri mezzi che, per loro natura o per condizioni imposte dall'autorizzazione Comunale all'esposizione, non possiedono il requisito della temporaneità ai sensi del comma 2, dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

8. - Il mantenimento, da parte del nuovo titolare dell'attività pubblicizzata, di una o più insegne persistenti, comporta in ogni caso l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con diritto al conguaglio fra l'importo dovuto e quello già pagato per l'esposizione delle insegne stesse nel periodo di riferimento.

**Art. 19: Pubblicità effettuata con veicoli in genere**

1.- E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

2. - La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

**Art. 20: Mezzi pubblicitari gonfiabili**

1. - Sono assimilabili ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili, nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto sopracitato.

**Art. 21: Pubblicità sonora**

1. - Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per ciascun punto di pubblicità si intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

**CAPO 4°**  
**DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 22: Servizio delle pubbliche affissioni**

1. - Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Faenza costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

**Art. 23: Norma di rinvio**

1. - L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come dal testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e agli articoli del presente capo.

2. - Si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, anche i manifesti che, pur richiamando anche altri soggetti riguardano le attività istituzionali del Comune sempreché l'affissione sia richiesta dal Comune medesimo.

3. - E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario; qualsiasi diversa forma è adottata a rischio del debitore ed il pagamento si intende effettuato, il giorno della acquisizione materiale del denaro.

4. - In caso di pagamento del diritto mediante versamento in conto corrente postale la contestualità di cui all'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

**Art. 24: Richiesta del servizio**

1. - Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare al servizio Pubblicità e affissioni, in tempo utile, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi, precisandone il formato e la percentuale da attribuire alla categoria speciale e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. - Qualora la richiesta non venga effettuata di persona l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

3. - Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti; in tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché gli eventuali interessi.

**Art. 25: Modalità per le affissioni**

1. - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti.

2. - Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

3. - Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano in tempo utile.

4. - Nella relativa convenzione può prevedersi che la maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50 per cento della stessa.

5. - Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità dell'affissione. La mancata presentazione del reclamo al servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.

**Art. 26: Rimborso dei diritti pagati**

1. - Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6, dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. - In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

**CAPO 5°**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

**Art. 27: Sanzioni**

1. - Le sanzioni tributarie e amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. - Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, nonché delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in concorso con i soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché con chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso, la sanzione amministrativa da € 206 a € 1.549.

3. - Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

4. - Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie e tributarie.

**Art. 28: Riscossione**

1. - Il pagamento effettuato mediante versamento in conto corrente postale ha efficacia liberatoria dalla obbligazione tributaria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2. - E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

3. - Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'articolo 23, comma 4, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

**Art. 29: Riduzioni ed esenzioni**

1. - I comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro Ente senza scopo di lucro, ai fini di ottenere la riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica.

2. - Identica documentazione deve essere presentata ai fini dell'esenzione dall'imposta per l'apposizione di insegne, targhe e simili per l'individuazione delle rispettive sedi.

3. - Nel caso di patrocinio o partecipazione degli enti pubblici territoriali deve essere presentata idonea documentazione ai fini della riduzione alla metà della tariffa dell'imposta o del diritto.

**CAPO 6°**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 30: Norma finale di rinvio**

1. - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.

**Art. 31: Norma transitoria (in vigore per l'anno 1994).**

1. - In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di C.C.P.

**Art. 31/bis: Norma transitoria.**

Per l'anno 1999 la scadenza per il pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità è fissata al 31.03.1999.

Per l'anno 2000 la scadenza per il pagamento dell'Imposta annuale sulla pubblicità è fissata al 31.03.2000.

Per l'anno 2001 la scadenza per il pagamento dell'Imposta annuale sulla pubblicità è fissata al 31.03.2001.

Per l'anno 2002 la scadenza per il pagamento dell'Imposta annuale sulla pubblicità è fissata al 30.04.2002.

Per l'anno 2003 la scadenza per il pagamento dell'Imposta annuale sulla pubblicità è fissata al 31.05.2003.

Per l'anno 2004 la scadenza per il pagamento dell'Imposta annuale sulla pubblicità è fissata al 31.05.2004.

Per l'anno 2006 la scadenza per il pagamento dell'Imposta annuale sulla pubblicità è fissata al 30.04.2006.

Per gli anni successivi il termine di pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità, ove il termine per l'approvazione del bilancio di previsione venga differito oltre la scadenza del 31 dicembre, è comunque fissato all'ultimo giorno del mese successivo alla data di scadenza stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

**Art. 32: Entrata in vigore.**

1. - Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. - Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 01 gennaio 1994. E' fatto salvo pertanto l'obbligo del conguaglio delle maggiori somme dovute per effetto della suddetta classificazione.

**Art. 33: Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e tutte le modificazioni ad esso apportate.

2. - Risultano parimenti abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che siano in contrasto od incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.

## SOMMARIO

### CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento.                                  | pag. 2 |
| Art. 2 | Classificazione del Comune.                               | pag. 2 |
| Art. 3 | Divisione del territorio in categorie e<br>maggiorazione. | pag. 2 |
| Art. 4 | Maggiorazione tariffe nel periodo stagionale.             | pag. 2 |
| Art. 5 | Gestione dell'imposta e del servizio<br>affissione.       | pag. 2 |
| Art. 6 | Tariffe e maggiorazioni.                                  | pag. 3 |

### CAPO 2° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| Art. 7  | Tipologia e quantità degli impianti<br>pubblicitari. | pag. 4 |
| Art. 8  | Piano generale degli impianti.                       | pag. 4 |
| Art. 9  | Impianti privati per le affissioni dirette.          | pag. 4 |
| Art. 10 | Autorizzazioni.                                      | pag. 5 |
| Art. 11 | Anticipata rimozione.                                | pag. 5 |
| Art. 12 | Divieti e limitazioni.                               | pag. 6 |
| Art. 13 | Pubblicità in violazione di leggi<br>e regolamenti.  | pag. 6 |
| Art. 14 | Materiale pubblicitario abusivo.                     | pag. 6 |
| Art. 15 | Pubblicità effettuata su spazi comunali.             | pag. 7 |
| Art. 16 | Spazi privati per le affissioni.                     | pag. 7 |

### CAPO 3° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

|         |  |        |
|---------|--|--------|
| Art. 17 | Norma di rinvio.                             | pag. 8 |
| Art. 18 | Presupposti per l'applicazione dell'imposta. | pag. 8 |
| Art. 19 | Pubblicità effettuata con veicoli in genere. | pag. 8 |
| Art. 20 | Mezzi pubblicitari gonfiabili.               | pag. 9 |
| Art. 21 | Pubblicità sonora.                           | pag. 9 |

### CAPO 4° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

|         |                                      |         |
|---------|--------------------------------------|---------|
| Art. 22 | Servizio delle pubbliche affissioni. | pag. 10 |
| Art. 23 | Norma di rinvio.                     | pag. 10 |
| Art. 24 | Richiesta del servizio.              | pag. 10 |
| Art. 25 | Modalità per le affissioni.          | pag. 10 |
| Art. 26 | Rimborso dei diritti pagati.         | pag. 11 |

### CAPO 5° - DISPOSIZIONI COMUNI

|         |                         |         |
|---------|-------------------------|---------|
| Art. 27 | Sanzioni.               | pag. 12 |
| Art. 28 | Riscossione.            | pag. 12 |
| Art. 29 | Riduzioni ed esenzioni. | pag. 12 |

### CAPO 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

|             |   |         |
|-------------|---|---------|
| Art. 30     | Norma finale di rinvio.                 | pag. 13 |
| Art. 31     | Norma transitoria.                      | pag. 13 |
| Art. 31/bis | Norma transitoria                       | pag. 13 |
| Art. 32     | Entrata in vigore.                      | pag. 13 |
| Art. 33     | Abrogazioni di precedenti disposizioni. | pag. 13 |